PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
E
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche **"CONSOB**"), con sede in Roma, via Giovanni B. Martini, 3, Roma, rappresentata dal Presidente, Prof. Paolo Savona

e

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "**AGCM**"), con sede in Piazza Verdi, 6/a, Roma, rappresentata dal Presidente, Dott. Roberto Rustichelli, anche congiuntamente denominate "**le Autorità**",

VISTO

- la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricata *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari"*;

- il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il *"Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"* (di seguito anche TUF), nonché le ulteriori disposizioni contenute negli atti normativi di derivazione europea, ai sensi dei quali la CONSOB vigila sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori, anche al fine di garantire la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità, il buon funzionamento e la competitività del sistema finanziario;

- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del consumo"), ai sensi dei quali l'AGCM è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla tutela dei consumatori;

- l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza, in base al quale la CONSOB opera nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria;

CONSIDERATO

- che la CONSOB e l’AGCM, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano funzioni tra loro complementari e perseguono interessi convergenti;

- che la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza delle rispettive funzioni, l’opportunità di instaurare rapporti di cooperazione al fine di coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

- che tale cooperazione, in attuazione del più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e in coerenza con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione, trova riscontro nell’articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante le “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che: “[…] *la CONSOB,* […] *e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento*” e nell’articolo 21 della citata legge n. 262/2005 nella parte in cui dispone che: “[…] *la CONSOB,* […] *e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima*”;

- che per conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione tra le due Autorità si rende opportuno disciplinare gli ambiti e gli strumenti di collaborazione e le modalità di condivisione di informazioni e dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge.

PREMESSO QUANTO SOPRA

la CONSOB e l'AGCM concordano di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione secondo quanto indicato in premessa e nei termini seguenti:

Art. 1
Ambiti di cooperazione

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra le Autorità in materie di interesse comune.

2. La cooperazione ha ad oggetto:

a) il coordinamento dei rispettivi interventi istituzionali su settori di comune interesse;

b) la segnalazione reciproca di casi in cui, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di disposizioni alla cui applicazione è preposta l'altra Autorità;

c) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;

d) la collaborazione nella elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di interesse comune;

e) la collaborazione nell'ambito di iniziative congiunte in materia di tutela della concorrenza e del consumatore e degli investitori;

f) la collaborazione nell'ambito di iniziative scientifiche e di formazione del personale;

g) ogni altra attività di collaborazione utile al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, la CONSOB e l'AGCM convengono di istituire, quale sede privilegiata di collaborazione e coordinamento, un Tavolo tecnico.
Il Tavolo tecnico - composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate o da loro delegati - si riunisce su proposta di ciascuna Autorità ogni qual volta sia ritenuto opportuno. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni:
a) assicura il coordinamento di cui al comma 2, anche mediante la condivisione delle informazioni sulle rispettive iniziative di reciproco interesse;

b) esamina le questioni relative all'attività istituzionale delle due Autorità;

c) esamina le questioni di natura tecnica relative all'attuazione, modifica e integrazione del presente Protocollo;

d) valuta le questioni relative a materie di interesse comune che richiedono una trattazione congiunta.

Art. 2
Attività di consultazione reciproca

1. Le Autorità, nell'ambito di istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento, possono consultarsi per le valutazioni di propria competenza in relazione alle condotte esaminate.

Art. 3
Attività informative reciproche

1. La CONSOB e l'AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività svolte nell'esercizio delle rispettive competenze.

Art. 4
Attività ispettive congiunte

1. La CONSOB e l'AGCM possono, nei limiti di legge, collaborare nell'ambito delle attività ispettive avvalendosi anche della Guardia di Finanza.

Art. 5
Collaborazione scientifica e formazione del personale

1. La CONSOB e l'AGCM, in base alle rispettive esigenze formative, pianificano le seguenti attività didattiche, anche congiunte:

a) convegni e seminari;

b) gruppi di studio e collaborazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse, anche con riguardo alle tematiche dell'intelligenza artificiale e delle cripto attività;

c) corsi di formazione per il personale.

Art. 6
Segreto d'Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. Le informazioni e i documenti condivisi tra le Autorità in forza del presente Protocollo sono soggetti al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità che, per prima, li ha acquisiti o formati, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

Art. 7
Comunicazioni tra le Autorità

1. Le comunicazioni fra le Autorità saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
- per la CONSOB: consob@pec.consob.it;
- per AGCM: protocollo.agcm@pec.agcm.it.

2. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra le Autorità possono essere anticipate via e-mail.

Art. 8
Integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra le Autorità.

Art. 9
Durata e oneri

1. Il presente Protocollo entra in vigore a far data dal giorno della sua sottoscrizione e ha durata di tre anni e si rinnova tacitamente.

2. L'accordo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet delle due Autorità secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Per la Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Firmato digitalmente da: Paolo Savona
Organizzazione: CONSOB/80204250585
Data: 15/09/2025 16:12:06

Per l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Roberto
Rustichelli
15.09.2025
14:55:03
GMT+01:00